REGOLAMENTO (CEE) N. 3657/88 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1988

che adotta il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine nella Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (3), il tasso di conversione agricolo di uno Stato membro è adeguato in modo da evitare il crearsi di nuovi importi compensativi monetari;

considerando che l'andamento del tasso di mercato della dracma nel corso del periodo di riferimento dal 16 al 22 novembre 1988, tenendo conto della modifica del tasso di conversione agricolo stabilita dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3355/88 (5), comporterebbe in linea di massima l'aumento, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/88 (7), degli importi compensativi applicabili nel Regno Unito nel settore delle carni suine con decorrenza dal 28 novembre 1988; che per evitare tale conseguenza è necessario adeguare il tasso di conversione agricolo, onde evitare la creazione di questi nuovi importi compensativi monetari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1678/85 modificato, il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo:

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Dra	Applicabile sino al...	1 ECU = ... Dra	Applicabile dal...
« Carni suine	153,839	27 novembre 1988	155,617	28 novembre 1988 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1988.

(1) GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.
(2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(3) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
(5) GU n. L 296 del 29. 10. 1988, pag. 17.
(6) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.
(7) GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente